

L'OSPEDALE ITALIANO

Giornale di Scienza e di Tecnica Ospedaliera

Organo Ufficiale dell'Associazione Nazionale degli Ospedali Italiani



Il nuovo ordinamento dei sanitari ospedalieri ed i diritti quesiti

In materia di diritti quesiti dei dipendenti di Enti pubblici la giurisprudenza è costante nell'affermare che esiste perturbamento quando venga modificata la condizione economica di carriera più che non quando vengano modificati la carriera ed i rapporti di carriera dei medesimi.

Di fronte però alla necessità di adeguare le norme del R. D. 30 settembre 1938-XVI, n. 1631 sull'ordinamento dei servizi e del personale Sanitario negli Ospedali alle condizioni preesistenti ed acquisite dal personale già in servizio, molto opportunamente il legislatore ha emanato negli art. 96 e segg. del citato regio decreto disposizioni transitorie per disciplinare, con direttive di ordine generale, la posizione giuridica di ciascuno di quei sanitari che avessero precedentemente acquisito diritti attinenti sia alla stabilità come alla qualifica in base agli ordinamenti preesistenti.

La stabilità richiesta perchè non si faccia luogo ad alterazione dei rapporti preesistenti è quella derivante da una nomina regolare in base all'ordinamento preesistente nell'Ospedale. Non importa se la nomina è avvenuta o meno per pubblico concorso, in quanto il pubblico concorso, secondo il vecchio ordinamento legislativo, era previsto solo per categorie limitate di Sanitari (1),

L'Autore

● Avv. GUERRIERO RAGAZZONI, è Direttore Generale dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Torino e docente di Legislazione Sanitaria della Scuola Superiore di Medicina e Legislazione del Lavoro presso l'I. N. F. P. S.

per cui nei vari regolamenti locali potrà non essere tassativamente imposto tale requisito in determinati casi; occorre però che la nomina abbia carattere di stabilità o quanto meno sia stata assunta a tempo indeterminato. È frequente trovare nei regolamenti preesistenti l'istituto della conferma annuale, triennale e quinquennale. A nostro giudizio queste conferme periodiche non possono infirmare la stabilità della nomina *se questa venne conferita a tempo indeterminato*. Trattasi in realtà di conferme rinnovabili, che costituiscono un titolo di garanzia di maggiore controllo sull'attività svolta dal Sanitario oggetto della conferma, ma che non infirmano per nulla la durata indeterminata del vincolo di nomina, che in questo caso va considerata come avente carattere di vera e propria stabilità.

dale Maggiore di Milano », anno XXVI, n. 9, settembre 1938-XVI.

GUERRIERO RAGAZZONI, *Le nuove norme per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli Ospedali*, « La medicina contemporanea di Torino », Anno 1938, XVII, vol. IV, fascicolo 12.

SALVATORE SPINELLI, *L'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli Ospedali* con prefazione di S. E. l'Accademico d'Italia prof. Pietro Rondoni, Tip. Ed. Cesare Nani, Como 1939.

(1) SALVATORE SPINELLI, *I titoli e previsioni sulle norme relative al reclutamento del personale sanitario ospedaliero*. Rivista « L'Ospede-

Tale carattere non è invece ravvisabile nei rapporti costituiti per tempo determinato in cui le eventuali conferme sono limitate ad un numero prestabilito dal regolamento dell'Ente; in questi casi esiste un perentorio termine di cessazione di carriera che non può consentire la equiparabilità alla stabilità agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 96; anche se, trattandosi di disposizioni profondamente innovatrici — come quelle portate dal R. D. citato all'ordinamento dei servizi Sanitari —, possa ammettersi una certa latitudine di interpretazione di queste norme transitorie, conchè non contrasti colle disposizioni fondamentali del Decreto. Considerando i diritti quesiti attinenti alla qualifica, vediamo come il legislatore ammette tale latitudine esaminando il disposto dell'art. 97, che molto opportunamente ravvisa la equiparazione di qualifica del nuovo ordinamento non nella espressione del termine di denominazioni ragguagliate a quelle del nuovo ordinamento, ma essenzialmente nella funzione in sostanza esercitata all'atto di applicazione dell'ordinamento stesso.

Trattasi di una interpretazione veramente logica che trova piena rispondenza nelle necessità dell'organizzazione e del rispetto del diritto acquisito in base alla sostanza della funzione di fatto esercitata dal Sanitario ospedaliero.

L'art. 96 aggiunge che il personale, che abbia legittimamente acquisito il posto e la stabilità — in base agli ordinamenti preesistenti — è ammesso, se ancora non stabile, a completare il periodo di prova, e, se stabile, è mantenuto nel posto fino al raggiungimento dei limiti di età o al verificarsi di altre cause di cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 18 del R. D.

È sorta questione se le modalità concernenti l'esperimento debbano essere regolate dalle disposizioni previgenti o da quelle del R. D. 30 settembre 1938.

L'argomento è discutibile e la soluzione può orientarsi per un senso o per l'altro. A noi sembra che in questo caso in cui

viene dal nuovo ordinamento richiesta una positiva manifestazione di volontà dalle Amministrazioni ospedaliere (1), possa essere riservato al criterio discrezionale delle medesime di applicare per la durata del periodo di prova del personale sanitario già in servizio i principi del nuovo ordinamento piuttosto che quelli di regolamenti preesistenti, mediante apposite disposizioni transitorie da inserire nei rispettivi regolamenti organici. Ciò perchè in realtà l'art. 96 non precisa quale criterio sia da adottarsi circa i limiti e le modalità del periodo di prova del predetto personale già in servizio, lasciando perciò sussistere una certa larghezza di valutazione dei singoli casi.

Venendo ora a considerare i limiti di età del personale sanitario ospedaliero già stabile occorre a tale effetto distinguere tra personale sanitario la cui carriera per il nuovo ordinamento è fissata a tempo indeterminato (e cioè direttori sanitari, primari, ecc.) e quello la cui carriera è contenuta entro determinati limiti (aiuti, assistenti, ecc.).

I Sanitari del primo caso, sono, in base all'art. 96, mantenuti in carica fino al raggiungimento del 65° anno di età (a meno vengano dimessi prima per constatate inabilità fisiche o per incapacità professionale o per soppressione di posti o per qualunque altra causa prevista negli ordinamenti dell'Ente ospedaliero): quelli del secondo caso sono, in base all'art. 98, mantenuti in servizio fino al raggiungimento del limite di età eventualmente stabilito negli ordinamenti degli Enti, ma non oltre — in ogni caso — il limite di età di 50 anni per gli Aiuti, di 45 anni per gli Assistenti e di 50 anni per le ostetriche capo e per le ostetriche.

Come è noto le categorie degli Aiuti e degli Assistenti secondo i nuovi ordinamenti non possono acquistare la stabilità essendo le loro nomine a tempo determinato: può

(1) NINO PAPPALARDO, *Le norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli Ospedali*, « Rivista dell'Assistenza » di Roma, Anno IX, nn. 1 e 2, gennaio e febbraio 1939—XVII.

essere avvenuto che in base ai singoli ordinamenti preesistenti le dette categorie avessero titolo alla stabilità per nomine a tempo indeterminato: in tale caso si è dalle disposizioni transitorie in esame adottato un criterio intermedio consentendo il mantenimento in servizio fino ad un limite massimo di età abbastanza elevato quale è quello di anni 50 per gli Aiuti e di anni 45 per gli Assistenti.

Nell'art. 99 sono ancora contenute disposizioni di favore per l'ammissione entro un triennio dall'entrata in vigore dei singoli organici ai concorsi per direttori sanitari, vice direttori ed ispettori medici ospedalieri, senza limite di età per determinate categorie di sanitari.

Come conclusione di queste brevi note rileviamo quanta saggezza abbia posto il legislatore fascista nel conciliare le condizioni generali predisposte nel nuovo ordinamento colle situazioni preesistenti create dai singoli regolamenti: a questa saggezza debbono ispirarsi tutte le Amministrazioni ospedaliere nella regolamentazione di questo stato giuridico transitorio perchè le direttive generali entrino in funzione senza recare perturbamento a quelle situazioni acquisite inevitabili in simili contingenze ed in quanto siano meritevoli di considerazione in relazione allo spirito innovatore delle nuove norme (1).

(1) *Stato giuridico transitorio dei sanitari ospedalieri* (« Policlino », Sez. Prot. 16 gennaio 1939), « Rivista ospedaliera di Roma », Anno XXIX, vol. XXIX, n. 1, gennaio 1939-XVII.

59203

*Estratto da l'Ospedale Italiano,
febbraio-aprile 1939-XVII, A. II, n. 1-2.*

1000